

Roma, 22 luglio 2008

Cassa depositi e prestiti società per azioni

CIRCOLARE N. 1273

Oggetto: Revisione delle condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni da parte degli enti locali

PREMESSA

La presente circolare rende note le modifiche alle condizioni generali di accesso al credito della gestione separata della CDP da parte degli enti locali - così come individuati dall'art. 2 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL) - previste dalla Circolare CDP n. 1255 del 27 gennaio 2005, proseguendo in un processo di revisione delle condizioni generali iniziato con le modifiche ed integrazioni agli schemi dei contratti di prestito ordinario a tasso fisso e variabile in favore degli enti locali, di cui al comunicato CDP del 13 luglio 2007.

I principali elementi di novità oggetto della presente circolare interessano:

A) gli schemi contrattuali relativi ai prestiti di scopo ordinari, a tasso fisso e a tasso variabile con oneri a carico di ente locale - resi noti con la Circolare CDP n. 1255 del 27 gennaio 2005 e successive modifiche ed integrazioni - ed ai prestiti flessibili con oneri a carico di ente locale, di cui alla Circolare CDP n. 1263 del 25 novembre 2005;

B) la documentazione di norma posta a base dell'istruttoria per l'affidamento.

Entrambe le richiamate circolari sono da intendersi sostituite nelle rispettive parti interessate dalle citate modifiche.

La **revisione degli schemi contrattuali**, si concreta, ad esempio, nella fusione in unico documento delle condizioni generali e delle altre clausole contrattuali e nella nuova definizione di alcuni parametri finanziari dei quali si dirà più diffusamente nel prosieguo¹.

I nuovi schemi contrattuali relativi alle fattispecie dei prestiti ordinari a tasso fisso e variabile in favore degli enti locali e dei prestiti flessibili, saranno disponibili nell'apposita sezione del sito della CDP e andranno a sostituire quelli allegati rispettivamente alle Circolari CDP n. 1255 e n. 1263.

¹ I nuovi schemi contrattuali saranno disponibili alla data indicata nell'avviso che sarà pubblicato sul sito internet della CDP - www.cassaddpp.it.



Per quanto attiene invece alla **revisione della documentazione istruttoria**, valida per tutti i contratti oggetto della presente circolare, l'esigenza principale è stata quella di coniugare il rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione che caratterizzano il servizio di interesse economico generale affidato alla CDP, con la salvaguardia del proprio equilibrio economico e la tutela del risparmio postale.

I finanziamenti della CDP in gestione separata così come la raccolta di fondi attraverso il risparmio postale costituiscono dunque un servizio di interesse economico generale, che viene assolto, tra l'altro, (i) attraverso la verifica della conformità legale dei processi di indebitamento degli enti e (ii) la salvaguardia del loro equilibrio economico-finanziario e patrimoniale, al fine di evitare che l'aumento del debito destinato al finanziamento degli investimenti comprometta la stabilità finanziaria dell'ente stesso.

La predetta attività della CDP è coerente con il più ampio principio della salvaguardia degli equilibri di bilancio, al quale si deve ispirare la gestione degli enti e che informa la normativa che disciplina la loro attività di indebitamento.

Attraverso la presente circolare sono, dunque, rese note le condizioni uniformi e predeterminate per l'acquisizione di documenti informativi finalizzati all'analisi economico-finanziaria e patrimoniale degli enti, al fine di rendere accessibile il credito della CDP.

L'elencazione dettagliata dei documenti necessari per l'istruttoria, suddivisa in apposite schede con riferimento alle singole tipologie di intervento, è disponibile nella relativa sezione del sito internet della CDP, ove è altresì possibile reperire i nuovi modelli di documento che vanno a sostituire quelli già allegati alla Circolare CDP n. 1255 del 27 gennaio 2005.

La revisione della documentazione istruttoria finalizzata all'affidamento si estende alle ipotesi contrattualmente disciplinate di **diverso utilizzo della somma prestata**, per le quali la documentazione istruttoria andrà acquisita in coerenza con quanto previsto per l'affidamento di nuove concessioni. Anche in questo caso l'elencazione dettagliata dei documenti, suddivisa in apposite schede con riferimento alle singole tipologie di intervento, è disponibile nella relativa sezione del sito internet della CDP.

Si conferma, inoltre, che la fattispecie relativa al **prestito con contributo regionale in conto rata** - già prevista dalla circolare CDP n. 1255 del 27 gennaio 2005 e non più in uso a seguito delle modifiche rese note con il comunicato CDP del 13 luglio 2007 - è da intendersi integralmente sostituita dalla stipula di contratti ordinari da parte dell'ente locale, con rimborso a carico dell'ente locale medesimo. In tal caso, l'ente locale dovrà iscrivere nel



proprio bilancio le somme occorrenti per il pagamento delle rate ed il corrispondente debito nei confronti della CDP S.p.A., rilasciando delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 206 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Ne consegue che il contributo regionale verrà corrisposto direttamente dalla regione all'ente locale, e CDP rimarrà estranea al rapporto di contribuzione. In alternativa e coerentemente con la normativa regionale di riferimento vigente e alla circolare CDP n. 1271 del 30 novembre 2007, il finanziamento potrà essere assunto dalla regione che, mantenendo la sua posizione di debitrice di CDP, curerà il trasferimento delle somme all'ente locale.

Da ultimo, si segnala che la domanda/dichiarazione ai fini dell'erogazione è stato rivista ed , il relativo modello è disponibile nell'apposita sezione del sito internet della CDP.

A. REVISIONE DEI CONTRATTI DI PRESTITO DI SCOPO ORDINARI, A TASSO FISSO E A TASSO VARIABILE E DEI PRESTITI FLESSIBILI, CON ONERI A CARICO DI ENTE LOCALE

La principale novità riguarda, per il contratti di prestito ordinari a tasso variabile e per il prestito flessibile, la modalità di applicazione del "Primo Parametro Euribor" al calcolo degli interessi passivi di pre-ammortamento: su ogni erogazione del prestito, effettuata durante il periodo di pre-ammortamento, nel corso del primo periodo di interessi di pre-ammortamento, che decorre dalla data di erogazione (esclusa) all'ultimo giorno (incluso) del semestre in cui avviene l'erogazione, maturano interessi in misura pari al Primo Parametro Euribor vigente alla relativa data di erogazione.

Tale revisione intende porre le caratteristiche finanziarie dei finanziamenti della CDP più in linea con la prassi dei mercati finanziari.

Le ulteriori modifiche, estese ai prestiti a tasso fisso, riguardano - oltre l'accennata unione in un singolo documento delle condizioni generali e del contratto - l'adeguamento degli schemi contrattuali al Codice in materia di trattamento dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni) e l'adesione dell'ente ai principi del Codice Etico della CDP (il cui testo è altresì disponibile nell'apposita sezione del sito internet della CDP).

B. DOCUMENTAZIONE ISTRUTTORIA

La documentazione istruttoria verrà, come in precedenza, differenziata con specifico riferimento alla singola tipologia di intervento, distinguendo tra realizzazione di opere e lavori pubblici, acquisto e/o ristrutturazione di immobili, acquisto di beni mobili, trasferimenti in

conto capitale, conferimenti di capitale e partecipazioni azionarie, incarichi professionali esterni e beni immateriali ad utilizzo pluriennale, debiti fuori bilancio.

CDP si riserva la facoltà di richiedere eventuali ulteriori documenti o attestazioni che si rendessero necessari al fine di verificare i presupposti di legittimità delle operazioni di indebitamento nonché l'equilibrio economico-finanziario dell'ente.

All'esito dell'analisi istruttoria, CDP affiderà o meno l'ente in relazione al prestito richiesto anche eventualmente inserendo nel contratto di prestito clausole che consentano il monitoraggio della situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente.

Si precisa che tutti i provvedimenti richiesti dovranno pervenire in originale o in copia conforme all'originale, anche mediante trasmissione telefax. In particolare, le delibere di Consiglio e di Giunta e le determinazioni dirigenziali dovranno essere esecutive ai sensi di legge e munite dei prescritti visti.

1. Realizzazione di opere pubbliche

1.1 Domanda di Prestito

Dovrà essere redatta in conformità allo schema predisposto da CDP, parzialmente modificato e disponibile sul sito internet della CDP.

1.2 Codice unico progetto (CUP)

Dovrà essere indicato secondo quanto previsto dall'art. 11 L. n. 3 del 16/01/2003.

1.3 Progetto definitivo

Verrà acquisita la copia della delibera di Giunta con la quale viene approvato il progetto definitivo dell'opera. Nelle ipotesi in cui il Regolamento dell'Ente preveda legittimamente tale competenza in capo al dirigente responsabile, verrà acquisita la copia della determinazione dirigenziale di approvazione del progetto definitivo unitamente all'estratto del regolamento medesimo.

1.4 Beni culturali e paesaggistici

Per i beni culturali e paesaggistici - come definiti rispettivamente dall'art. 2 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) - verrà acquisita l'attestazione rilasciata dal dirigente competente, nella quale quest'ultimo dichiara che il bene o l'area interessati dall'opera non sono oggetto di tutela sotto il profilo culturale (beni di proprietà pubblica inclusi nell'elenco di cui all'art 10 comma 1 e 2 del D.Lgs. 42/2004, beni di proprietà pubblica per i quali è intervenuta la *verifica dell'interesse culturale* ex art 12 del

D.Lgs.42/2004 o beni di proprietà privata per i quali è intervenuta la *dichiarazione di interesse culturale ex art 13, D.Lgs. 42/2004*) o sotto il profilo paesaggistico (beni per i quali è intervenuta *dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico*, ex art. 140, D. Lgs. n. 42/2004).

Nell'ipotesi in cui i beni o le aree interessati dall'opera siano sottoposti a tutela, sia sotto il profilo paesaggistico che sotto il profilo culturale, verrà acquisita l'attestazione in ordine all'avvenuta autorizzazione all'intervento da parte dell'amministrazione competente (Ministero per i Beni e le attività culturali, o nei casi ammessi dalla legge, regioni ed altri enti territoriali) rispettivamente ai sensi degli artt. 21 e 146 del medesimo D. Lgs. 42/2004 ovvero che trattasi dei casi previsti dall'art. 149 D. Lgs. 42/2004 per i quali non necessita autorizzazione.

1.5 Determinazione a contrattare il prestito

Dovrà contenere oltre agli elementi indicati nell'art. 192 TUEL, la sottoscrizione del responsabile del procedimento ed il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'intervento, apposto dal responsabile del servizio finanziario dell'Ente.

1.6 Condizioni per il ricorso all'indebitamento

Verranno acquisite attestazioni da cui risulti la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 203 TUEL, concernenti rispettivamente:

- a) l'avvenuta approvazione da parte del Consiglio, del rendiconto di esercizio dell'ultimo anno antecedente a quello in cui viene deliberato il ricorso all'indebitamento - ovvero nelle ipotesi in cui non sia scaduto il relativo termine di legge per l'approvazione, quello relativo al penultimo anno - con indicazione degli estremi della delibera consiliare;
- b) l'avvenuta approvazione da parte del Consiglio, del bilancio annuale nel quale è inserita la previsione relativa al prestito nella gestione di competenza, con evidenza dell'allocazione del prestito nel bilancio ed indicazione degli estremi della delibera consiliare;
- c) nelle sole ipotesi di mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio, l'avvenuta assunzione della delibera consiliare di variazione al bilancio.

1.7 Capacità d'indebitamento

Verrà acquisita l'attestazione, sulla base dello schema predisposto dalla CDP, riguardante il rispetto dei limiti per l'assunzione nell'anno di nuovo indebitamento, previsti dall'art. 204

TUEL o, ove applicabile, da altra normativa di riferimento emanata da regioni e province autonome.

1.8 Verifica dei presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate di cui all'Articolo 159, comma 3, TUEL

Al fine di verificare l'avvenuta soddisfazione dei presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall'Articolo 159, comma 3, TUEL - alla quale l'ente è obbligato anche ai sensi all'art. 7, comma 3, dei contratti di prestito ordinario e dall'art. 6, comma 7 del contratto di prestito flessibile, *rimasti invariati nella loro originaria stesura* - CDP si riserva, nel corso di tutta la durata del prestito, di richiedere all'ente mutuatario una dichiarazione, sottoscritta da persona munita dei necessari poteri, attestante l'avvenuta adozione e notifica della delibera prevista dal medesimo art. 159, comma 3, TUEL, ovvero la copia della delibera di Giunta medesima.

1.9 Elementi di verifica della sostenibilità del debito

a) Gli affidamenti in favore delle province, dei comuni capoluogo e dei comuni non capoluogo con popolazione non inferiore a 65.000 abitanti, oltre ai documenti di cui ai punti da 1.1 a 1.7 del presente paragrafo, dovranno essere corredati da un'analisi tecnica aggiornata in ordine alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente richiedente. A tale riguardo l'ente, unitamente alla domanda di affidamento, dovrà inviare, ove non già disponibili, i seguenti documenti informativi: certificato di conto del bilancio, conto del patrimonio e relazione al bilancio relativi all'esercizio immediatamente precedente a quello di richiesta del finanziamento ovvero, nel caso di richieste pervenute entro il 30 giugno, relativi al penultimo esercizio. E' altresì necessario da parte dell' Ente richiedente inviare congiuntamente ai dati di cui sopra le informazioni relative alle società partecipate con quote pari o superiori al 40% del capitale sociale, secondo lo schema disponibile sul sito internet della CDP. Al fine di evitare ritardi nel completamento delle analisi, propedeutiche all'assunzione delle deliberazioni di affidamento, è necessario che tutti gli enti interessati ad accedere ai finanziamenti della CDP, in un determinato esercizio, invino i documenti sopra richiesti in via preventiva, subito dopo la relativa approvazione da parte dei preposti organi.

Ove si rendesse necessario per fornire un'analisi quanto più possibile esaustiva, la CDP si riserva la facoltà di richiedere eventuali ulteriori dati informativi all'ente rispetto a quanto sopra specificato.

b) Per i comuni di popolazione inferiore a 65.000 abitanti, i documenti informativi di cui al precedente punto “a” verranno acquisiti a richiesta di CDP tenuto conto dell'oggetto e dell'importo del finanziamento nonché dell'esposizione debitoria dell'ente. Verrà inoltre acquisita la certificazione attestante la sussistenza dei parametri obiettivi per l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari come indicati dall'art. 242 TUEL.

1.10 Patto di stabilità interno

Verrà acquisita, ai soli fini informativi, l'attestazione in ordine al conseguimento, o al mancato conseguimento, degli obiettivi del patto di stabilità interno.

1.11 Autorizzazione permanente di addebito

Verrà acquisito il modulo di autorizzazione permanente all'addebito in c/c, nelle ipotesi in cui l'ente non abbia ancora aderito alla rete nazionale interbancaria.

2. Acquisto e/o ristrutturazione di beni immobili

Oltre alla documentazione indicata al precedente § 1, nelle ipotesi di acquisto e/o ristrutturazione di beni immobili verrà acquisita:

- a) la copia del provvedimento con il quale è stato stabilito l'acquisto dell'immobile;
- b) l'attestazione da cui risulti che gli immobili che verranno acquistati dall'ente non hanno formato oggetto di operazioni di cartolarizzazione ai sensi del D.L. 25.9.2001, n. 351, convertito dalla legge 23.11.2001, n. 410, ed inoltre che gli stessi sono ad uso non residenziale e sono destinati a finalità istituzionali dell'ente.

3. Acquisto beni mobili

Rispetto alla documentazione indicata al precedente § 1, nelle ipotesi di acquisto di beni mobili saranno esclusi i provvedimenti inerenti la progettazione e la tutela dei beni culturali e/o paesaggistici così come definiti dal D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

4. Trasferimenti in conto capitale

Rispetto alla documentazione indicata al precedente § 1, nelle ipotesi di trasferimento in conto capitale saranno esclusi i provvedimenti inerenti la progettazione e la tutela dei beni culturali e/o paesaggistici così come definiti dal D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e dovranno essere acquisiti:

a) copia del provvedimento con cui viene deliberato il trasferimento dal quale si evinca, in particolare:

- che i trasferimenti saranno realizzati tra unità istituzionali appartenenti al settore delle pubbliche amministrazioni ovvero che i trasferimenti saranno a favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari e/o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici;
- che gli stessi trasferimenti sono destinati a investimenti;
- che le concessioni o i contratti di servizio, ove presenti, prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata;
- l'indicazione dell'investimento che beneficia del trasferimento;

b) la copia del provvedimento che regola il trasferimento medesimo (accordo di programma/convenzione o altro);

c) la copia del provvedimento di concessione o del contratto di servizio nelle ipotesi in cui il trasferimento avviene in favore di soggetto concessionario e/o gestore di pubblico servizio.

5. Conferimenti di capitale e partecipazioni azionarie

Rispetto alla documentazione indicata al precedente § 1, nelle ipotesi di conferimenti di capitale e partecipazioni azionarie saranno esclusi i provvedimenti inerenti la progettazione e la tutela dei beni culturali e/o paesaggistici così come definiti dal D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e dovrà essere acquisita la copia della delibera consiliare inerente al conferimento di capitale o della partecipazione azionaria in cui:

- viene fornita l'indicazione specifica dell'investimento da finanziare (art. 3, comma 19, L. 24 dicembre 2003 n. 350);
- viene dato atto che il conferimento di capitale oggetto della richiesta di prestito, ove effettuato in favore di azienda, consorzio o società partecipata dall'ente locale, non è diretto a ripianare perdite (art. 3, comma 19, L. 24 dicembre 2003 n. 350);
- viene dato atto che il bilancio dell'azienda, del consorzio o della società medesima, riferito all'anno finanziario precedente al conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio (sono escluse le aziende, i consorzi o le società di nuova costituzione);
- viene dato atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 3, commi 27 e 28 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (divieto per l'ente locale di costituzione di società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento

delle proprie finalità istituzionali, e divieto di assumervi o mantenersi direttamente o indirettamente partecipazioni azionarie anche di minoranza e possibilità di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni azionarie in tali società).

6. Incarichi professionali esterni e beni immateriali ad utilizzo pluriennale

Rispetto alla documentazione indicata al precedente § 1, nelle ipotesi di incarichi professionali esterni ed acquisto di beni immateriali ad utilizzo pluriennale saranno esclusi i provvedimenti inerenti la progettazione e la tutela dei beni culturali e/o paesaggistici così come definiti dal D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e dovranno essere acquisiti:

- a) la copia della delibera da cui risulti che trattasi di spesa che verrà contabilizzata nel bilancio dell'ente tra le immobilizzazioni immateriali con evidenza della contabilizzazione;
- b) la copia della delibera con cui è stato affidato l'incarico professionale o deciso l'acquisto di bene immateriale o ad utilizzo pluriennale;
- c) ulteriore documentazione da cui risulti la natura della spesa da finanziare (relazione tecnica, capitolato per l'affidamento dell'incarico, disciplinare del servizio o similari).

7. Debiti fuori bilancio

Rispetto alla documentazione indicata al precedente § 1, nelle ipotesi di finanziamento di debiti fuori bilancio saranno esclusi i provvedimenti inerenti la progettazione e la tutela dei beni culturali e/o paesaggistici così come definiti dal D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e dovranno essere acquisiti:

- a) la copia della deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio, divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge, dalla quale sia rilevabile l'atto da cui deriva il debito e nella quale sia stata dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, come previsto dall'art. 194, comma 3, TUEL.
- b) l'attestazione da cui risulti:
 - che i debiti riconosciuti per i quali è richiesto il finanziamento sono relativi a spese di investimento;
 - che i debiti riconosciuti per i quali è richiesto il finanziamento sono relativi a spese di parte corrente e sono maturati in modo certo, liquido ed esigibile anteriormente all'8.11.2001;



nelle ipotesi di finanziamenti comprensivi di spese correnti l'attestazione dovrà contenere altresì la distinta dell'importo richiesto, con specifico riferimento alla quota per spese di investimento ed a quella per spese correnti, e dovrà essere allegato l'analitico sviluppo del calcolo effettuato;

c) copia autentica della sentenza in forma esecutiva (per i debiti di cui alle lettere "a" e "d" dell'art. 194 TUEL).

IL DIRETTORE GENERALE

Antonino Turicchi